

COMUNE DI SELARGIUS

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Manutenzione e recupero delle “ex Carceri Aragonesi” da destinare a Museo Archeologico. V Lotto

RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI

Descrizione dell'intervento

L'immobile ove è ubicato l'intervento in oggetto, le “Carceri Aragonesi”, è inserito nel centro antico di Selargius all'incrocio tra la via Roma e la via Dante; esso è stato interessato da precedenti lotti di lavori e l'attuale consiste in un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fin dal primo intervento l'amministrazione ha previsto che la struttura fosse destinata a Museo Archeologico.

Riferimenti normativi

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.M. n. 569 20/05/1992 – regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

Campo di applicazione

La presente relazione si riferisce alla progettazione degli interventi da realizzarsi a carico di un edificio pubblico, di interesse artistico e storico, destinato a contenere un museo, collezioni, oggetti e manifestazioni di interesse culturale per i quali si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 1089 del 01/06/1939 e successive modificazioni ed integrazioni.

Stato attuale delle autorizzazioni

In merito al Certificato di Prevenzione incendi sono stati intrapresi i necessari contatti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari per le direttive che riguardano l'edificio in relazione al rilascio del suddetto certificato.

Nell'anno 2001 l'amministrazione comunale di Selargius ha richiesto al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco di Cagliari un parere di conformità antincendio per la struttura in oggetto, parere favorevole rilasciato da detto comando provinciale in data 29 Novembre 2001.

Come emerso dai contatti intercorsi con il tecnico dell'Uff. Prevenzione incendi presso i VV.FF. di Cagliari Dott. Giorgio Seu tale Parere favorevole mantiene la sua validità ai sensi del D.P.R. 151/2011; l'iter verrà completato a seguito dell'ultimazione dei lavori mediante la attivazione della procedura S.C.I.A. presso lo stesso ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Rimangono quindi da ottemperare le prescrizioni già contemplate nel citato Parere Favorevole, ovvero la presentazione della documentazione di seguito riportata:

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- certificazione di omologazione dei maniglioni antipánico;
- certificato di approvazione degli estintori;
- dichiarazione di conformità al prototipo approvato degli estintori;
- organizzazione dell'emergenza;
- piano di emergenza dell'attività.

MISURE DI PREVENZIONE ANTINCENDI

Campo di applicazione

La presente relazione si riferisce alla progettazione degli interventi da realizzarsi a carico di un edificio pubblico, di interesse artistico e storico, destinato a contenere un museo, collezioni, oggetti e manifestazioni di interesse culturale per i quali si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 1089 del 01/06/1939 e successive modificazioni ed integrazioni.

Obiettivi

Ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori i lavori in progetto saranno realizzati in modo da:

- assicurare la sicurezza dell'edificio e la buona conservazione dei materiali contenuti;
- svolgersi in sicurezza delle manifestazioni aperte al pubblico.

Progetto

La superficie dell'edificio destinata alla frequentazione de parte del pubblico, pari a 360 mq, è quindi inferiore ai 400 mq e pertanto l'attività prevista nell'edificio in oggetto non è soggetta alle visite ed ai controllo di prevenzione incendi e i criteri di sicurezza di cui al D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 sono da applicarsi a cure dell'esercente.

Si riportano di seguito le prescrizioni di cui al D.M. n. 569 del 20 maggio 1992:

Art. 2, comma 6: nell'edificio in oggetto verrà installata la segnaletica di sicurezza antincendio prevista dal decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.

Art. 3, comma 1: l'edificio sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed organizzato verso luoghi sicuri al fine di evitare pericoli per la loro incolumità in caso di incendio o di qualsiasi altro sinistro.

Art. 3, comma 2: al fine di garantire l'incolumità delle persone sarà individuato il tratto più

breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite; è stato individuato il tratto più breve che le persone devono percorrere per raggiungere le uscite, percorso che avrà in ogni punto una larghezza non inferiore a 90 cm e sarà privo di ostacoli.

Art. 3, comma 3: il massimo affollamento consentito è commisurato alla capacità di deflusso del sistema di vie d'uscita valutata in pari a 60 persone per ogni modulo.

Art. 3, comma 4: il conteggio delle uscite viene effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 90cm) che immettono in luogo sicuro:

- Vie d'uscita in progetto = n. 2
- Moduli in progetto = n. 2.

Art. 5, comma 1: nei locali sarà vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza a vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione.

Art. 5, comma 2: nei locali sarà vietato il deposito di sostanze che possono comunque provocare incendi o esplosioni; gli impianti elettrici saranno realizzati nel rispetto del D.M. n.37 del 2008; gli ambienti ove è consentito l'accesso al pubblico saranno dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

Art. 6, comma 1: il materiale conservato sarà posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.

Art. 6, comma 2: non sono previste comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio.

Art. 7, comma 1: la centrale termica è situata in locale separato dal museo.

Art. 8, comma 1: gli impianti elettrici saranno realizzati nel rispetto del D.M. n.37 del 2008.

Art. 8, comma 2: gli ambienti ove è consentito l'accesso al pubblico saranno dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

Art. 9, comma 1: nell'edificio sarà presente un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13A per ogni 150 mq di superficie di pavimento; tutti gli estintori saranno posizionati uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico, in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso; gli agenti estinguenti saranno compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.

Art. 11, comma 1: prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno dell'edificio saranno predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza; il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

Art. 11, comma 2: I piani di intervento saranno concepiti in modo che in tali situazioni:

- a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
- c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
- d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
- e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento..

Art. 11, comma 3: le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza saranno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 524 8 giugno 1982.

Art. 11, comma 4: all'ingresso sarà collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.

Gli oneri di cui all'art. 13, relativi alla formazione del personale, saranno curati dall'amministrazione in fase di funzionamento della struttura museale.

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI

Art.13

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.
2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 8, commi 1 2, l'art. 9, comma 1, l'art.11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.
3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.